

N. R.G. 449/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO

PUBBLICO IMPIEGO lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 449/2015

tra

BARBARA LODDO

ATTORE/I

e

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

CONVENUTO/I

Oggi **17 marzo 2016**, innanzi al Giudice dott. Alice Serra, sono comparsi:

Per BARBARA LODDO l'avv. DELIA SANTI, oggi sostituito dall'avv. PATRIZIA MARIANE che chiede un rinvio per discussione con termine per note.

Per MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA la dott. IMMACOLATA CURCAS richiama la memoria ed eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio e il difetto di giurisdizione.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, rileva che è pervenuto in via telematica un preverbale da parte di ricorrente inammissibile, in quanto la sua corposità è pari a note che allo stato non sono state autorizzate e si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, secondo il sotto esteso provvedimento:

ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti controinteressati, così provvede:

visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo



rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna agli stessi di: copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e verbale e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienze già fissata;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio di merito, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Fissa per la verifica dell'integrazione del contraddittorio l'udienza del 10 novembre 2016, riserva le ulteriori decisioni all'esito di tale integrazione.

Il Giudice
dott. Alice Serra

